ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CRISTOFORO COLOMBO"-SANREMO
Prot. 0006948 del 12/05/2023
I (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 11 maggio 2023

Il presente regolamento, ispirato agli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007), individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per l'irrogazione e il relativo procedimento. Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n. 16/2007 del 15 marzo 2007 e dalla nota Miur del 31 luglio 2008, nonché della circolare del MIM del 19 dicembre 2022 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

Sono garantiti i diritti fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione. Sono inoltre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 - I doveri

Gli studenti hanno il dovere di:

1. rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni;
2. assolvere gli impegni di studio;
3. rispettare tutto il personale della scuola, i compagni e gli eventuali ospiti, anche durante le attività integrative, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione;
4. rispettare e aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
5. assumere comportamenti che non turbino l'ordine scolastico;
6. osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione e alla sicurezza;
7. rispettare il regolamento di istituto;
8. osservare quanto contenuto nella tabella n.1 allegata parte integrante del presente regolamento di disciplina.

Art. 3 - Principi e finalità

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e "costruttiva" e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, a impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e sono ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è offerta (quando ciò sia effettivamente attuabile) la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportate all'art. 2 e ricomprese nella tabella dei provvedimenti che è parte integrante di questo regolamento.
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi **provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione**, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
3. Il personale docente (e non docente, in quanto parte della comunità scolastica) è tenuto a segnalare al dirigente scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
4. I provvedimenti, che saranno **presi con tempestività** al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:
    a. ammonizione scritta sul registro elettronico;
    b. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni;
    c. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni;
    d. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
    e. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

- Nel caso fossero coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.
- Qualora non sia possibile ricondurre l'azione ravvisata a uno o più protagonisti o ci si trovi dinanzi a mancanza di elementi certi di colpevolezza, il docente non può irrogare la sanzione genericamente a tutta la classe.
- Ogni annotazione disciplinare sul registro elettronico dovrà riferirsi al solo singolo studente e al singolo episodio e dovrà registrare fedelmente i fatti.
- Non è ammesso espellere dalla classe uno o più studenti per nessun motivo.
- Le annotazioni disciplinari sul registro elettronico valide ai fini sanzionatori sono da inserire con la dicitura *Annotazione disciplinare* e non con la dicitura *Annotazione generica*.
- Tra le sanzioni disciplinari rispondenti alla finalità di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento si individuano, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa (ex Nota Miur 31/07/2008).

5. Le sanzioni quali l'**ammonizione scritta** sono inflitti dal docente in caso di violazioni lievi. Le note sul registro di classe e le ammonizioni scritte vengono riportate sul registro elettronico e comunicate alle famiglie in modalità telematica. Chi dispone il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori al coordinatore di classe o al dirigente scolastico.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano **l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni** sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di reiterazione di comportamenti scorretti o di mancanze gravi.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'**allontanamento per periodi superiori a quindici giorni** e quelli che implicano **l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze disciplinari di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti. Devono concorrere due condizioni: 1) essere state commesse infrazioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.) 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c. 7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione.
8. Ogni sanzione che comporti **l'allontanamento (sospensione) dello studente dalla scuola** può essere irrogata solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

9. L'applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti **non deve rientrare nel computo delle assenze qualora dovesse determinare il superamento del numero** di **assenze** consentito per la **validità dell'anno scolastico**, causando in tal caso automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, l'impossibilità per lo studente stesso di essere valutato in sede di scrutinio.
10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da **preparare il rientro nell'Istituto**.
11. Le sanzioni che comportano l'**allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono disposte dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale, con una situazione di concreto pericolo per l'incolumità delle persone, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità. L'iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta anche in presenza di fatti tali da configurare un'ipotesi di reato. I fatti devono risultare verosimilmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi saranno svolti dall'autorità giudiziaria.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento d'Istituto gli studenti protagonisti di atti di **bullismo** sono coinvolti in un percorso di comprensione della gravità degli atti compiuti volto anche a mettere in atto comportamenti attivi riparatori.
14. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di **reato**, il dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
15. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno **scopo educativo e di riparazione del danno** provocato, in tutti i casi in cui sia possibile e opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono a una comunità scolastica. Si potrà optare per attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica o a favore di istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.
16. Il **voto negativo in condotta** non può costituire esso stesso una sanzione, ma deve presentarsi come la **risultante di precedenti misure sanzionatorie**.
17. Le sanzioni per le **infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame** sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
18. Per comportamenti non previsti all'art. 2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
19. Gli **effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico**. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 5 - Procedimento disciplinare

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito a una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
In caso di infrazioni lievi il docente procede con l'annotazione scritta sul registro elettronico, con facoltà di darne comunicazione alla famiglia ed eventualmente convocarla.
In caso di infrazione grave o reiterata che comporti l'allontanamento dalla comunità scolastica, il docente comunica il grave accadimento al coordinatore di classe e al dirigente scolastico, informando contestualmente il genitore. Chiarita tramite istruttoria la dinamica dei fatti e il ruolo assunto dai protagonisti, il dirigente scolastico decide se avviare o meno il procedimento convocando, a seconda del caso, il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto.

Art. 6 – Fasi del procedimento disciplinare

Fase dell'iniziativa: il procedimento disciplinare prende avvio con la segnalazione del docente, anche se non della classe, in caso di infrazione grave o reiterata. La segnalazione prevede l'annotazione disciplinare sul registro di classe e una comunicazione scritta al coordinatore di classe e al dirigente scolastico, in cui siano riportati il nominativo dello studente e una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.

Fase istruttoria: Il dirigente scolastico, chiarita la dinamica dei fatti tramite l'istruttoria e preso atto che il comportamento dello studente rientra tra gli illeciti disciplinari che ai sensi del Regolamento disciplinare dell'Istituto comportano l'allontanamento dalle lezioni, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente e allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati e la data di convocazione del Consiglio di Classe, allargato alle rappresentanze di studenti e genitori, per l'irrogazione della sanzione. Il dirigente scolastico provvede a contestare allo studente il fatto, invitandolo a esporre le proprie ragioni davanti al C. di C. Dell'avvio del procedimento sono avvisati eventuali contro-interessati.

Fase decisoria: il C.d.C. andrà presieduto dal dirigente scolastico o dal coordinatore di classe delegato. Con riferimento al Consiglio di Classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D. Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga; nella fase dibattimentale sono presenti il presidente del C. di C., almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti, i testimoni, ove necessario, e gli alunni interessati con i loro genitori; nella fase deliberativa sono presenti solo il presidente, almeno i due terzi dei docenti, i rappresentanti di classe; devono astenersi i genitori destinatari del provvedimento disciplinare o i rappresentanti dei genitori che siano in conflitto d'interesse (che può ad esempio derivare da parentela con la famiglia dell'alunno da sanzionare). a) Fase dibattimentale: viene riepilogato l'accaduto con precisa menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze, e lo studente interessato viene invitato a esporre le proprie ragioni. Se lo studente è minorenne, è auspicabile la presenza del genitore, che può tuttavia inviare una comunicazione scritta nel caso in cui non possa partecipare personalmente. Il C. di C. può procedere e deliberare anche in assenza dello studente interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza dell'avvenuta notifica della convocazione. b) Fase giudicante e deliberativa: in questa fase non sono ammessi l'alunno interessato, i suoi genitori, i testimoni. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, dal cui computo vanno comunque esclusi i componenti con conflitto di interesse che non possono partecipare. Il C. di C. decide a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti) l'approvazione del provvedimento, che deve essere sempre debitamente motivato. È necessario menzionare in modo preciso atti e testimonianze e memorie acquisiti, e riportare il percorso logico che ha condotto alla decisione della sanzione, che dovrà essere coerente con il contenuto dell'istruttoria per evitare vizi di eccesso di potere. Per l'irrogazione della sanzione il coordinatore di classe dovrà proporre al consiglio l'eventuale attività alternativa e le modalità organizzative e strumentali per svolgerla. La sanzione sarà irrogata con delibera del C. di C. Nel caso di allontanamento dalle lezioni per più di un giorno il dirigente scolastico, su proposta del C. di C., contestualmente al provvedimento stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.

Fase integrativa dell'efficacia: Il provvedimento viene tempestivamente notificato alla famiglia e allo studente, se maggiorenne, mediante raccomandata A.R. o consegna di lettera a mano (con firma di notifica di avvenuta consegna da protocollare) o con l'inoltro via pec. Da questo momento decorrono i tempi per l'eventuale impugnazione.

Il provvedimento di **allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni**, o la sanzione alternativa equivalente, vengono irrogati con delibera del **Consiglio d'Istituto** e acquistano efficacia dopo essere stati notificati alla famiglia con comunicazione scritta del dirigente scolastico. L'esecutività del provvedimento non è sospesa da eventuali ricorsi. Il C.d.I. disciplinare si svolge in due fasi: - nella fase dibattimentale sono presenti i componenti del consiglio, gli interessati e i loro genitori, i testimoni; - nella fase giudicante e deliberativa devono astenersi i destinatari del provvedimento disciplinare, i loro genitori e, tra i componenti del consiglio, coloro che si trovino in conflitto d'interesse (che può ad esempio derivare da parentela); in tale ultimo caso, la deliberazione potrà avvenire solo previo accertamento

della sussistenza del numero legale. La sanzione verrà irrogata con delibera del C.d.I., che verrà numerata e verbalizzata. Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto mediante raccomandata A.R. o consegna di lettera a mano (con notifica di firma di avvenuta consegna da protocollare) o con l'inoltro via pec all'interessato e alla sua famiglia.

Art. 6 - Impugnazioni

Il procedimento disciplinare a carico degli studenti, come ha precisato la nota ministeriale del 31.07.2008, è azione di natura amministrativa. Al procedimento, di carattere amministrativo, si applica dunque la disciplina della L. 241/1990 e s.m.i. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà dunque essere eseguita anche in pendenza di impugnazione. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola. La richiesta va presentata al dirigente scolastico che provvede alla sua convocazione. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nel termine di dieci giorni, con provvedimento motivato. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 7 - Organi di Garanzia

Vi sono un Organo di Garanzia interno all'Istituto e un Organo di Garanzia regionale.

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è formato da:
   - il dirigente scolastico;
   - un docente, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori designati dal C. d. I.
   Sono designati o eletti, per ogni componente, quando necessario, eventuali membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
2. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.
3. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
4. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
5. L'Organo di Garanzia è presieduto dal dirigente scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
6. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal presidente.

Art. 8 - Procedimento per i ricorsi

L'Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati a esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il docente che ha accertato l'infrazione.
Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.
L'Organo di Garanzia può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Art. 9 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola.
Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del **Patto Educativo di**

Corresponsabilità deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia del patto è consultabile sul sito web della scuola.

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato e ha valore per tutte le attività scolastiche, extra scolastiche, parascolastiche, Pcto, assemblee di istituto e di classe, viaggi e uscite di istruzione, partecipazione a convegni, stage, presenza di ospiti, ecc.

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per quanto non espressamente previsto, si procede per analogia.

Provvedimenti disciplinari	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata in relazione alla gravità	Competenza	Conseguenze (se diverse dall'esclusione dallo scrutinio)
Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici	L'alunno entra in ritardo o esce in anticipo dall'Istituto senza giustificazioni o al di fuori dei casi autorizzati Accumulo di reiterati ritardi non occasionali all'ingresso	Annotazione disciplinare sul registro elettronico In caso di reiterazione avviso ai genitori da parte del docente	Docente di classe per annotazione disciplinare sul registro elettronico.	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno non giustifica le assenze, i ritardi, le uscite o li giustifica in ritardo L'alunno non rispetta gli orari di ingresso e uscita			
	L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa			
	L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario o si rifiuta di svolgere le attività assegnate o non rispetta le consegne di compiti a casa, o di svolgere e o consegnare verifiche			
	L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia			
	L'alunno utilizza materiale non attinente all'attività didattica (es. cellulare) senza autorizzazione da parte del docente			
	L'alunno copia da un altro studente o da un terzo o si appropria del lavoro di un altro			
Mancanza di rispetto per la comunità scolastica, per il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola, i compagni e gli ospiti	L'alunno invia o divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, o diffonde immagini o registrazioni o riporta elementi e fatti privati di situazioni o riprese effettuate all'interno dei locali della scuola o durante le lezioni senza il consenso delle persone interessate	Annotazione disciplinare sul registro di classe + avviso ai genitori da parte del docente - per casi gravi e/o reiterati: allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni - per casi gravi e/o reiterati e ove sussista pericolo: allontanamento dalla	Consiglio di classe per sospensione da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola o dei compagni			
	L'alunno si comporta in maniera violenta litigiosa, provocando danni			

	fisici a persone e/o a cose.	comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico e/o con esclusione dallo scrutinio finale		
	L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana			
	L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni			
	L'alunno commette atti di bullismo e cyberbullismo che concernono la scuola (es. all'interno della scuola o nelle sue pertinenze; durante le attività scolastiche, le uscite didattiche, i corsi di ampliamento curricolare, i pcto; nell'utilizzo di piattaforme didattiche dell'istituto, e in ogni attività che abbia luogo in istituto si procede per analogia)			
	L'alunno commette azioni che violano la privacy di sé e/o terzi			
	L'alunno commette procura o cagiona danno a sé e/o a terzi e/o all'istituto (compreso danno all'immagine dello stesso) e/o alle proprietà dello stesso			
	L'alunno adotta comportamenti che recano grave turbativa al normale andamento scolastico, che arrecano offesa alle persone, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche, che causano impedimento alla libera espressione di idee (insulti verbali o scritti, aggressioni verbali o fisiche, discriminazioni, diffamazioni nei confronti di alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola			
	L'alunno adotta comportamenti che ostacolano lo svolgimento del servizio che la scuola			
	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano in pericolo l'incolumità delle persone			
	Casi di recidiva di reati, atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità, tali da ingenerare elevato allarme sociale			

Mancata osservanza delle norme, delle circolari, delle disposizioni dirigenziali in ordine al rispetto della sicurezza e alla tutela della salute	L'alunno non rispetta le disposizioni di sicurezza emanate e/o per la tutela della salute	Annotazione disciplinare sul registro elettronico - (per casi gravi e/o reiterati) allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe per sospensione da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone e della comunità scolastica	Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (per casi gravi e/o reiterati) fino al termine dell'a. s. e/o con esclusione dallo scrutinio finale		
Mancato rispetto dell'ambiente, danno alle attrezzature e agli arredi	L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico.	A seconda della gravità del fatto: - annotazione disciplinare sul registro elettronico + comunicazione ai genitori; ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili e immobili deteriorati; coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico - allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni, coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico - allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (per casi gravi e/o reiterati), coinvolgimento della famiglia e richiesta di risarcimento In caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scol., nell'irrogazione della sanzione disciplinare ci si ispira, dove possibile, al principio della riparazione del danno a spese della famiglia. In caso di danno arrecato durante la permanenza nella scuola a cose appartenenti a studenti o a personale dell'Istituto o a persone esterne alla scuola, si applicheranno i medesimi principi di cui sopra, nei limiti di legge.	Consiglio di classe per sospensione da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno arreca danno ai locali, alle strutture/attrezzature scolastiche, a cose appartenenti a studenti o a personale dell'Istituto o a persone in essa operanti o esterne a essa			

Comportamenti che turbano l'ordine scolastico; altre violazioni	Violazione delle norme sul divieto di nei locali scolastici **(si veda appendice regolamento ad hoc sul divieto fumo e di qualsiasi emissione contraria alla legge)**	Annotazione scritta disciplinare sul registro elettronico, sanzione pecuniaria di legge; coinvolgimento della famiglia	Consiglio di classe per sospensione da 1 a 15 gg. Consiglio di istituto se superiore a 15 gg	Incidenza sulla valutazione di comportamento
	L'alunno si appropria di oggetti o di denaro altrui Furto o danneggiamento di materiale dei laboratori e/o delle aule	Annotazione disciplinare sul registro elettronico, coinvolgimento della famiglia e richiesta di restituzione del materiale o di risarcimento del danno - Allontanamento dalla comunità scolastica, restituzione del materiale e/o di risarcimento del danno		
	L'alunno falsifica la firma dei genitori e altera i risultati delle prove	Annotazione disciplinare sul registro elettronico, convocazione della famiglia		
	L'alunno copia per intero o in parte le verifiche durante i compiti in classe	Annotazione disciplinare sul registro elettronico, convocazione della famiglia		
	Uso non autorizzato del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici	Annotazione disciplinare sul registro elettronico		
	L'alunno interferisce con il lavoro dei docenti o dei compagni, crea situazioni che possono essere oggetto di distrazione o disturbo o offensive o contrastive o interrompe la lezione volontariamente per impedirne il regolare svolgimento	A seconda della gravità del fatto: -annotazione disciplinare sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia da parte del docente - allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 gg; - (per casi gravi e/o reiterati) allontanamento per un periodo superiore a 15 gg e/o fino al termine dell'a. s.; -(per casi gravi e/o reiterati) esclusione dallo scrutinio finale, eventuale risarcimento		
	L'alunno non consente a docenti e studenti di poter proseguire rispettivamente nell'insegnamento e nell'apprendimento delle materie scolastiche			
	Comportamenti che nuocciono all'immagine dell'Istituto			

CONTRASTO E PREVENZIONE DI COMPORTAMENTI E FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Normativa di riferimento

Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;

Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari;

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo."Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.

La legge n. 71/2017, all'art. 1, reca come finalità "l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche" e dà la seguente definizione del cyberbullismo: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Definizione di **bullismo**: reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. Azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o da un gruppo di bulli, su una vittima; le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Definizione di **cyberbullismo**: manifestazione in rete del bullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni a un coetaneo incapace di difendersi.

Si segnalano le seguenti **più comuni forme di cyberbullismo**:

Flaming: invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti in rete all'interno delle conversazioni che avvengono nelle chat.

Harassment: parole, comportamenti o azioni persistenti, diretti verso una persona specifica, attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi.

Cyberstalking*:* uso di Internet e altri mezzi elettronici per perseguitare, molestare, intimidire e/o tracciare l'attività online e persino gli spostamenti di qualcuno, in maniera reiterata e persistente, esercitando così un certo tipo di controllo o di influenza sulla vittima.

Denigration: distribuzione, in rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".

Impersonation: è il furto di identità. Il cyberbullo si spaccia per un altro (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) e spedisce agli amici della vittima messaggi a suo nome.

Tricky outing: l'intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la vittima, scambiandosi informazioni private e intime e ottenendone la fiducia, per poi diffondere le informazioni via internet, sms, ecc.

Exclusion: l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. In altri termini, questo tipo di comportamento viene chiamato "bannare". L'esclusione dal gruppo di amici.

Happy slapping: una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenza, sia psichica sia fisica con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima". Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti.

L'art.2 della **legge 29 maggio 2017 n. 71** recita: "Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore […] Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede […]".

Qualora il docente ravvisi condizioni di forme di bullismo e/o cyberbullismo è tenuto a mettere in campo tutte le possibili azioni volte a interrompere il protrarsi delle situazioni emergenti:
• Avvisa il Dirigente Scolastico. • Informa i genitori dei/lle ragazzi/e direttamente coinvolti/e, il Consiglio di Classe, il referente di Istituto • Si attiva insieme al D.S. per coinvolgere efficacemente e funzionalmente gli operatori scolastici. • Si attiva per realizzare idonee sinergie con istituzioni o soggetti presenti sul territorio deputati alla prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo.
Azioni susseguenti all'intervento: il Consiglio di Classe, coordinato da Coordinatore e Referente\DS, propone azioni atte a suscitare una riflessione condivisa su quanto accaduto. Sulla base delle più recenti disposizioni di legge è stato individuato nell'Istituto **un referente del "bullismo e cyberbullismo"** che accoglie segnalazioni e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto, coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge anche a partner esterni alla scuola per realizzare progetti di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

L'impegno dell'Istituto è quello di prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017. **L'impegno degli studenti** è quello di conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno del cyber bullismo; di non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati; di frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e di accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa. **L'obbligo/impegno della famiglia** a vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Lucia Jacona
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa